CAMERA DEI DEPUTATI N. 3392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LEONARDELLI

Norme per la regolamentazione della stampa scolastica e introduzione nei programmi delle scuole medie inferiori e superiori della materia d'insegnamento denominata « giornalismo e comunicazione di massa »

Presentata il 14 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Possiamo dire che oggi, nel bene o nel male, non si può fare a meno di parlare del complesso e mutevole mondo dell'informazione. In una democrazia moderna e matura come dovrebbe essere quella italiana la presenza di una stampa davvero libera e indipendente è da sempre condizione essenziale di democrazia. Compito dello Stato, in ossequio all'articolo 21 della Costituzione e nel rispetto dei più elementari diritti del cittadino, deve essere quello di garantire il libero accesso di ogni singolo a partecipare al delicato processo di informazione e formazione dell'opinione pubblica.

L'accesso al mondo dell'informazione è stato fino ad oggi demandato, attraverso la discussa legge n. 69 del 1963, all'Ordine dei giornalisti che è l'unico a rilasciare patenti professionali e a permettere l'accesso al mondo dell'informazione. Fenomeni passati e recenti, scandali vari, collusioni con il mondo economico-politico e l'inadeguatezza della citata legge ai tempi correnti, hanno più volte evidenziato la necessità di una profonda revisione in senso liberale della normativa vigente. Di qui la necessità di promuovere sin dai primi anni di scuola un avvicinamento ed una maggiore conoscenza del mondo dell'informazione e del giornalismo. Mentre si discute ancora come e se sensibilizzare l'attenzione degli studenti alla lettura dei quotidiani, le esperienze dei giornali scolastici, invece, sono da anni una realtà che anche molti di voi avranno sperimentato

personalmente. In Paesi democraticamente più avanzati l'insegnamento del giornalismo nella scuola è da molto tempo una realtà. Negli USA, ad esempio, dove non esiste una corporazione dei giornalisti, la formazione professionale passa, oltre che per la « gavetta », anche attraverso i corsi scolastici che possono avere una durata complessiva di otto anni ed oltre.

La nascita delle pubblicazioni d'istituto o di classe è sempre un momento di gioia e di crescita sia per i giovani che molte volte rimangono affascinati, quasi stregati, dal veder nascere e prendere forma ad un giornale, sia per gli insegnanti che creano un rapporto diverso e più intenso con gli studenti. Queste pubblicazioni costituiscono, inoltre, degli importanti spunti di socializzazione esterna alla scuola con la città e con il quartiere. Sono momenti di arricchimento culturale e di dialogo generazionale molto coinvolgenti e didatticamenti proficui a suscitare nuovi e più vasti interessi. Si potrebbe continuare all'infinito elencando gli enormi vantaggi di queste esperienze. Finora, però, a parte qualche vaga indicazione tecnica di livello ministeriale, poco si è fatto per facilitare ed « istituzionalizzare » queste attività. Tutto è stato lasciato alla sensibilità e all'impegno personale di presidi, insegnanti e studenti, che spesso hanno dovuto interrompere esperimenti importanti e ben riusciti per mancanza di assistenza e di indicazioni precise.

Scopo della presente proposta di legge non è quello di creare una delle tante attività extracurriculari che affollano fin troppo la nostra scuola, ma quello di gettare le basi per l'istituzione di una vera e propria materia d'insegnamento che potrà essere scelta dallo studente ma che sarà anche oggetto di valutazione da parte degli insegnanti e che, quindi, richiederà serietà ed impegno da parte di entrambi. L'istituzione della nuova materia d'insegnamento denominata « giornalismo e comunicazione di massa », che sarà attivata in tutte le scuole medie inferiori e superiori, oltre a fungere da esperimento per l'eventuale nascita di un apposito indirizzo scolastico di scuola media superiore, sarà propedeutica ai vari corsi universitari e *post* universitari già esistenti ed a quelli che si ha intenzione di attivare. Sarebbe, inoltre, un naturale canale di assorbimento per tanti giornalisti ed operatori della comunicazione (fotografi, telecineoperatori, grafici, addetti stampa, comunicatori istituzionali e d'impresa, eccetera) che, pur qualificati, non sono assorbiti dal mercato del lavoro attualmente in crisi.

Da oggi in poi concedere o meno agli studenti il permesso per realizzare una pubblicazione scolastica non sarà più atto discrezionale dell'autorità scolastica, ma atto dovuto, salvo diniego per gravi e chiari motivi. Non è possibile, infatti, censurare la libertà di espressione di ciascun cittadino e, tanto meno, quella dei giovani.

Scopo della presente proposta di legge è, inoltre, quello di risolvere alcuni importanti problemi suscitati dall'applicazione della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (recante disposizioni sulla stampa), che impediscono non poco lo sviluppo dell'editoria scolastica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nelle scuole medie inferiori e superiori è istituita la materia d'insegnamento denominata « giornalismo e comunicazione di massa ». Tale materia è inserita tra le attività facoltative, è oggetto di valutazione da parte degli insegnanti ed è liberamente scelta dagli studenti. I corsi possono avere durata pari a quella del relativo corso scolastico e, comunque, non inferiore a due anni. I corsi sono attivati previa richiesta, da presentare entro il 5 settembre di ciascun anno, di almeno un terzo degli studenti iscritti alla scuola.

ART. 2.

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un apposito comitato consultivo con il compito di stabilire i *principi e gli oggetti della materia di cui* all'articolo 1, le modalità d'insegnamento e i relativi programmi. Tale comitato è composto da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, degli insegnanti, degli studenti e dei genitori, da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei *giornalisti e degli editori, nonché* da cinque esperti di comunicazione nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

1. Le scuole che inseriscono la materia di cui all'articolo 1 tra i loro programmi di insegnamento devono pubblicare un proprio giornale, con periodicità almeno bimestrale. Alla redazione di tale giornale possono collaborare, con le modalità stabilite dal consiglio d'istituto, anche i genitori, gli insegnanti e le associazioni o comitati de-

gli studenti e dei genitori operanti nell'ambito dell'istituto, ai quali è riservata una apposita sezione del periodico, distinta dalla sezione destinata all'attività specificamente didattica della materia di cui all'articolo 1, della quale è responsabile editoriale il direttore del relativo corso.

2. Il giornale di cui al comma 1 deve essere istituito anche nelle scuole dove, pur non essendo stata introdotta la materia di cui all'articolo 1, ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo degli studenti. È data comunque facoltà ai presidi di autorizzare la pubblicazione di un periodico all'interno dell'istituto, anche su richiesta di un numero di studenti inferiore a quello previsto dal presente comma.

3. La scuola è proprietaria del giornale e lo amministra secondo le direttive impartite dal Ministero della pubblica istruzione e le disposizioni vigenti in materia, attraverso il consiglio d'istituto. Amministratore e legale rappresentante del giornale è il preside della scuola o un insegnante suo delegato facente parte del consiglio d'istituto.

ART. 4.

1. Il preside o un insegnante suo delegato assume la direzione responsabile del o dei periodici pubblicati a cura dell'istituto.

2. Presso ciascun provveditorato agli studi è compilato un apposito elenco, aggiornato annualmente, dei direttori responsabili delle pubblicazioni scolastiche ai sensi del comma 1. Tali nominativi sono comunicati al competente ordine regionale dei giornalisti per la loro iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'iscrizione è valida per tutta la durata dell'incarico; è, pertanto, fatto obbligo ai provveditorati agli studi di comunicare la cessazione dello stesso.

ART. 5.

1. I giornali scolastici di cui all'articolo 3, possono avere anche diffusione pub-

blica e sono soggetti alla vigente legislazione sulla stampa, ma, non avendo scopo di lucro, non possono essere soggetti ad alcuna tassa per la loro registrazione presso i tribunali o nel Registro nazionale della stampa.

ART. 6.

1. La linea editoriale del periodico di cui all'articolo 3 è stabilita dal consiglio d'istituto, nonché dal direttore e dai docenti del corso di cui all'articolo 1, sentito il parere degli studenti iscritti allo stesso corso. Le entrate provenienti da eventuale pubblicità o vendita del periodico sono destinate ad interventi finalizzati al miglioramento dello stesso ovvero al finanziamento di altre attività scolastiche.

ART. 7.

1. I docenti della materia d'insegnamento denominata giornalismo e comunicazione di massa sono scelti tra giornalisti professionisti o pubblicisti, tra esperti della comunicazione e professori di lettere che hanno frequentato un apposito corso di aggiornamento, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2, che ne stabilisce anche le modalità di assunzione.

2. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 8.

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita una testata giornalistica scolastica nazionale a periodicità almeno quindicinale, che è a disposizione di tutte le scuole ed è diffusa con abbonamento postale ovvero per via telematica nelle scuole dotate di appositi sistemi di ricezione. La testata nazionale ha lo scopo di aggiornare insegnanti e studenti sulla normativa vigente in materia di stampa ed

editoria e sulle nuove tecniche editoriali e giornalistiche.

2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce, altresì, appositi corsi di formazione in giornalismo per i presidi e per il personale docente. Alla fine di ogni corso, agli studenti che lo hanno superato con profitto, è rilasciato un diploma avente valore legale che costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai corsi di formazione professionale, alle scuole di giornalismo legalmente riconosciute ed ai corsi universitari in giornalismo ed in scienze della comunicazione.

ART. 9.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche ai giornali scolastici realizzati su iniziativa spontanea degli studenti, ma autorizzati dai competenti organi scolastici, negli istituti di ogni ordine e grado. È comunque riconosciuta la facoltà degli studenti di realizzare qualunque periodico o pubblicazione, purché con i propri mezzi e al di fuori delle strutture scolastiche. La diffusione nella scuola di tali pubblicazioni, purché non contraria alla legislazione vigente sulla stampa, è autorizzata dal preside o dal direttore dell'istituto.